

Martedì 21/05/2024 · 06:00

FISCO DAL MEF

ZES Unica Mezzogiorno: pubblicato il Decreto attuativo del credito d'imposta

Con **DM 17 maggio 2024**, in tema di **bonus ZES Unica Mezzogiorno**, il MEF definisce i soggetti beneficiari, gli **investimenti ammissibili**, la misura del **credito d'imposta**, la procedura di accesso, la modalità di fruizione e i controlli.

di [Giuseppe Moschella](#) - Dottore commercialista

È stato firmato dal **Ministro dell'Economia e delle Finanze** il decreto che disciplina le modalità di accesso al credito d'imposta della "**ZES Unica**". Il beneficio sarà a disposizione per le imprese che hanno effettuato investimenti tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 nelle **regioni del Mezzogiorno**. Per richiedere il credito d'imposta, si dovrà inviare una comunicazione dal **12 giugno** al 12 luglio 2024 all'Agenzia delle Entrate, le spese effettuate dovranno inoltre essere certificate da un revisore.

Requisiti di accesso al credito d'imposta

Accedono al **credito d'imposta** le imprese, (indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato), già operative o che si insediano nella "**ZES Unica**", che effettuano acquisti di beni strumentali, destinati a **strutture produttive** ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e della regione Abruzzo.

L'agevolazione non si applica ai settori dell'**industria siderurgica**, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle **infrastrutture energetiche**, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Per l'individuazione del settore di appartenenza si deve fare riferimento al codice attività, compreso nella **tabella ATECO 2024**, che andrà indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta e riferibile alla struttura produttiva presso la quale viene realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione. L'agevolazione, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, ed alle imprese in difficoltà.

Quali sono gli investimenti ammessi

Sono agevolabili gli investimenti per l'acquisto, anche mediante **contratti di locazione finanziaria**, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, e quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di **prodotti destinati alla vendita**, sono esclusi inoltre i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il **50% del valore complessivo** dell'investimento agevolato. Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi, nel limite massimo, per ciascun **progetto di investimento**, di 100 milioni di euro. Per gli **investimenti effettuati** mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'**acquisto dei beni** al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento con costo complessivo inferiore a 200.000 euro.

Determinazione del beneficio massimo

Il beneficio massimo che le imprese possono ottenere, dipende da variabili come la regione in cui si effettua l'investimento, dalle **dimensioni dell'impresa** e dall'entità dell'investimento. Nello specifico è previsto il:

- 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e Sicilia;
- 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- 15% dei costi sostenuti in Abruzzo.

Per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del **Fondo per una transizione giusta** nelle regioni Puglia e Sardegna, la misura massima, è rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale.

Le percentuali inoltre variano in base all'investimento, in particolare per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese, e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Oltre i 50 milioni, l'incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell' "*importo di aiuto corretto*".

Comunicazione delle spese ammissibili all'Agenzia delle Entrate

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024. Si dovrà utilizzare un modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre tra il **12 giugno** e il **12 luglio 2024** sarà possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia al credito d'imposta.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei **crediti d'imposta richiesti**. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito d'imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, tramite il **modello F24** presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso viene riconosciuto, e nelle **dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il **credito d'imposta è rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il **credito d'imposta** è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo, l'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Per il riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle **spese ammissibili** e la corrispondenza delle stesse alla **documentazione contabile dell'impresa**, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Fonte: DM MEF 17 maggio 2024

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.